



CONVEGNO/WEBINAR

Responsabilità penali nel Superbonus 110% e novità introdotte dalla riforma Cartabia

7 novembre 2025 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Sommario:

- Alcuni principi relativi al reato e alla responsabilità penale
- Richiami disciplina del Superbonus e ruolo dei tecnici
- Falsa attestazione e illeciti penali del tecnico nel D.L. 34/2020
- Analisi di alcune pronunce della Cassazione Penale
- La responsabilità concorsuale del tecnico
- I reati concorsuali del tecnico e la confisca (per equivalente)
- Conclusioni

Relatore: dott. Giulio Borella

PRINCIPI GENERALI RESPONSABILITÀ PENALE

Preliminarmente è opportuno svolgere alcuni brevissimi cenni in ordine alla struttura e agli elementi costitutivi del reato, che risulteranno utili poi per comprendere le pronunce e la disamina successivi

LA STRUTTURA DELL'ILLECITO PENALE (REATO)

Ai fini dell'integrazione del reato tradizionalmente si richiedono tre elementi:

- 1) Elemento **oggettivo** > condotta + nesso di causalità + evento
- 2) Antigiuridicità > assenza di causa di giustificazione (stato di necessità, legittima difesa, esercizio di un diritto, ecc.)
- 3) Elemento **soggettivo** > colpevolezza

ELEMENTO OGGETTIVO

PRINCIPI DI LEGALITÀ, TIPICITÀ, DETERMINATEZZA, MATERIALITÀ

Art. 25 Costituzione (legalità)

- Nessuno può essere punito se non **in forza di una legge**, che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

I reati possono essere previsti solo dalla legge o da atti aventi forza di legge.

Art. 1 Codice Penale (tipicità e determinatezza)

- Nessuno può essere punito **per un fatto** che non sia **espressamente previsto** dalla legge come reato (cfr anche art. 25 Cost.)

La legge deve descrivere esattamente il comportamento vietato e solo i fatti che corrispondono esattamente alla fattispecie descritta dalla norma possono considerarsi vietati.

Art. 40 Codice Penale (causalità)

- Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è **conseguenza della sua azione** od omissione

E' vietata l'applicazione analogica delle norme penali.

Art. 14 Codice Penale (divieto di analogia)

- Le leggi penali...non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati

La responsabilità penale richiede la commissione di un fatto materiale, non può essere perseguito il mero pensiero o la mera disobbedienza.

ELEMENTO OGGETTIVO

PRINCIPIO DI CAUSALITÀ

Art. 40 codice penale

- Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'**evento** dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua **azione** od **omissione**.
- Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

L'art. 27 della Costituzione prevede che la responsabilità penale è personale e ciò impone che il reo abbia commesso il fatto e (con)causato l'evento.

Sono escluse forme di imputazione dell'evento che non siano basate su di un rigoroso accertamento del nesso di causalità, in base a leggi scientifiche.

FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

ART. 110 C.P.

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.

Per concorrere nel reato è necessario fornire un apporto causale alla realizzazione dello stesso:

- concorso materiale > con un'azione o un'omissione (c.d. complice)
- concorso morale > suscitando o rafforzando l'idea criminosa (determinatore o istigatore)

ELEMENTO SOGGETTIVO

PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA – La responsabilità è di regola solo dolosa

ART. 42 CODICE PENALE

RESPONSABILITÀ PER DOLO O PER COLPA...

- Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
- Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa

INTENSITÀ DEL DOLO

- Premeditazione > il reato è pianificato
- Dolo intenzionale > la condotta e l'evento del reato sono proprio quello che si vuole realizzare
- Dolo specifico > quando la norma richiede che, nel porre in essere la condotta vietata, si agisca anche per un fine determinato (ad es. per profitto)
- Dolo generico > coscienza e volontà di compiere la condotta vietata
- **Dolo eventuale > l'evento del reato è previsto e si accetta il rischio del suo verificarsi**

GRADI DELLA COLPA

- Colpa generica > negligenza, imprudenza, imperizia
- Colpa specifica > violazione di regole cautelari poste da leggi, regolamenti o discipline
- Colpa con previsione > l'evento del reato è previsto, ma non si accetta il rischio del suo verificarsi, si esclude, in base a considerazioni ragionevoli, che esso possa verificarsi

SUPERBONUS: RICHIAMI, ATTESTAZIONI E ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI SPECIFICI

RICHIAMI ALLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS

A questo punto si rende opportuno effettuare alcuni brevissimi richiami della disciplina del Superbonus, ovviamente limitatamente agli aspetti che interessano ai fini della disamina della responsabilità penale del tecnico e delle pronunce che si passeranno in rassegna

ART. 119 D.L. 34/2000 conv. con L. 77/2000

- Art. 119 D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020

Detrazione dalle imposte di un importo pari al 110% del costo degli interventi di ristrutturazione edilizia, che devono avere il necessario effetto di migliorare il rendimento energetico dell'immobile o del complesso edilizio sul quale le opere hanno insistito, ovvero di assicurare gli immobili dal rischio sismico.

- - interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l'involucro dell'edificio, nel rispetto dei limiti massimi di spesa previsti (art. 119, c. 1, lett. a));
- - interventi sulle parti comuni degli edifici (ivi compresi quelli unifamiliari e le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (art. 119, c. 1, lett. b) e c));
- - ogni altro intervento di efficienza energetica previsto dall'art. 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (ad esempio posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari) purché realizzato congiuntamente a quelli precedentemente indicati (nel qual caso, la norma prevede la deducibilità dei costi di questi interventi senza incidere sul massimo previsto per i precedenti). Si tratta dei c.d. interventi “trainati”; (art. 119, c. 2)2.

il beneficio può essere ottenuto se le opere, realizzate rispettando i requisiti di legge, abbiano assicurato *“il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno degli edifici plurifamiliari”*.

LE ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI

Tutto il meccanismo del Superbonus si regge sulle figure tecniche, alle quali lo Stato demanda il compito di rilasciare attestazioni e asseverazioni, volte a sostituire in prima battuta le attività di controllo da parte della P.A., che sarebbero impossibili o eccessivamente gravose e, in caso di controlli ex ante, rallenterebbero la concessione dei benefici:

- A.P.E. iniziale e finale (art. 119/3), rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013, ai sensi del D.Lgs 192/2005 art. 2 lett. I bis
- Visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 241/1997, rilasciato dai soggetti abilitati ai sensi del DPR 322/1998 (commercialista) (art. 119/11)
- Asseverazione del rispetto requisiti tecnici previsti dal D.L. 63/2013 e D.M. 19/2007 (art. 119/13)
- Asseverazione congruità delle spese
- Asseverazione efficacia interventi al fine della riduzione del rischio sismico ai sensi del D.L. 58/2017

FALSE ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI

A questo punto può affrontarsi il tema delle false attestazioni e asseverazioni, ossia delle conseguenze che l'ordinamento giuridico prevede, per l'ipotesi che il tecnico attesti circostanze non veritiere.

Già fin da ora, peraltro, può osservarsi come la norma di riferimento sia costituita dall'art. 47 DPR 445/2000.

FALSE ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI

- **ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA**

art 15 D.Lgs 192/2015 rinvia all'art. **47 del DPR 445/2000**

- **ASSEVERAZIONI**

E' stato emanato il D.M. Asseverazioni del 03.08.2020 che rinvia ancora all'art. **47 del D.R.P. 445/2000**

FALSE ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI

ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000

- L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
- La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del [codice penale](#) e delle leggi speciali in materia.
- La sanzione ordinariamente prevista dal [codice penale](#) è aumentata da un terzo alla metà (D.L. 34/2020 e L. 77/2020 art. 264 co. 2 lett. a)

CODICE PENALE E LEGGI SPECIALI

- Ci sarebbe l'art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da esercente servizio di pubblica necessità, reclusione 1 anno) > cfr Cass. 21159/2017 asseverazioni indicate a DIA, Cass. 39699/2018 asseverazioni indicate a permesso di costruire
- Ci sarebbe l'art. 20 ult.co. DPR 380/2001, norma specifica che punisce con la reclusione da 1 a 3 anni + sanzioni disciplinari > cfr Cass. 29251/2017 coincide con l'art. 481 c.p. e lo assorbe

FOCUS SENTENZE

Cassazione 21159/2017

Le false attestazioni contenute in elaborati allegati alla relazione di asseverazione integrata nella dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.), in quanto la citata relazione ha natura di certificato.

Cassazione 47909/2023

In tema di reati edilizi, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 25 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per effetto dell'art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, l'infedele attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico del fabbricato e degli impianti, nello stesso installati, nonché della conformità dell'opera al progetto presentato e della sua agibilità è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 481 cod. pen., diversamente dalla mancanza di segnalazione certificata delle predette condizioni, che comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.

Cassazione 29251/2017

Il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l'esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma giudizi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- **Art. 119 co. 14 D.L. 34/2020**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa

NORMA SPECIALE

- **Art. 119 co. 13 bis.1 introdotto dal D.L. 4/2022 (Sostegni ter).**

13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

CASSAZIONE PENALE IN MATERIA DI SUPERBONUS

LE PRIME PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

A questo punto possono analizzarsi le prime pronunce della Cassazione in tema di reati collegati al Superbonus.

Va subito precisato che non vi sono ancora sentenze emesse a conclusione di processi dibattimentali, in quanto la normativa e i fatti sono troppo recenti perché si possa pervenire già alla conclusione di eventuali processi.

Tuttavia, sulla scorta delle verifiche effettuate da Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, sono state avviate indagini e, sulla scorta di queste, sono stati emessi provvedimenti cautelari, ossia sequestri di beni e denaro, che hanno provocato le impugnazioni da parte degli indagati e, di qui, i ricorsi in Cassazione.

CONTROLLI AGENZIA DELLE ETRATE

E' bene ricordare infatti che le indagini nascono essenzialmente da controlli dell'Agenzia delle Entrate.

CIRCOLARE N. 23 E DEL 23.06.2022

- AdER esercita le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
- L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base ad analisi di rischio, alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
- Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di **concorso nella violazione con dolo o colpa grave**, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

CASSAZIONE PENALE 16728/2023

- La vicenda riguarda il ricorso di **Mario Rossi** (un commercialista), indagato per **associazione per delinquere, reimpiego di denaro illecito** e, in particolare, **indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).
- Il Tribunale di Rimini aveva confermato un decreto di **sequestro preventivo finalizzato alla confisca** di denaro e società, in quanto il ricorrente aveva utilizzato in compensazione, tramite modelli F24, **crediti d'imposta inesistenti** (circa € 379.448).
- Questi crediti erano stati creati fittiziamente (bonus locazioni, sismabonus e bonus facciate) sfruttando la legislazione emergenziale e ceduti a società riconducibili al Rossi.
- **Principio sul Fumus Commissi Delicti (Punto 2):** Il Tribunale aveva correttamente riconosciuto la sussistenza del *fumus* sulla base di **false attestazioni sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso ai benefici fiscali** (i.e., Superbonus), in quanto il ricorrente avrebbe gestito una complessa operazione criminale per generare crediti d'imposta inesistenti, rivendendoli successivamente.
- **Natura della Truffa (Punto 2):** La Cassazione conferma l'impostazione che vede la condotta qualificabile come **truffa aggravata ex art. 640-bis c.p.**, dove l'ingiusto profitto è costituito dal **vantaggio economico derivante dalla cessione dei crediti fittizi**.
- **Riferimento Indiretto (Fatto):** La frode si basa sulle **"false attestazioni sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso ai benefici fiscali"** (Punto 2). Tali attestazioni sono tipicamente rilasciate dai tecnici asseveratori. Sebbene la sentenza non si soffermi sul ruolo specifico del tecnico, conferma che la **falsità dell'atto presupposto** (l'asseverazione o l'attestazione) è l'elemento cardine che integra la truffa. Il ricorrente in questo caso gestiva la complessa operazione, inclusa, presumibilmente, la produzione o l'uso di tali attestazioni false.

CASSAZIONE PEN. 17796/2023

- La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato (S.B.) contro il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto nell'ambito di una frode legata al **Superbonus 110%**.
- **Contesto Criminale**
- L'indagine ha accertato che sono stati creati **crediti d'imposta fittizi** mediante **false attestazioni** del tecnico abilitato relative alla regolare realizzazione delle opere. Tali crediti sono stati poi ceduti a terzi (cessionari).
- In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) realizzata mediante la creazione e la cessione di un credito d'imposta fittizio, il profitto del reato, suscettibile di sequestro preventivo e confisca, non coincide con il valore nominale del credito indebitamente conseguito, ma si identifica nella somma di denaro effettivamente incassata dal soggetto agente (cedente) a titolo di corrispettivo per la successiva cessione del credito inesistente a terzi, in quanto tale importo rappresenta l'ingiusto vantaggio patrimoniale che corrisponde al danno subito dall'ente pubblico.
- **L'Artificio del Reato:** La Cassazione ribadisce che la frode e il conseguente reato di truffa aggravata (Art. 640-bis c.p.) si concretizzano attraverso la generazione di crediti d'imposta fittizi "mediante **false attestazioni** del tecnico abilitato relative alla regolare realizzazione delle opere" (Superbonus 110%).
- Questo conferma il ruolo centrale dell'**asseverazione infedele** come **artificio o raggiro** necessario a indurre in errore lo Stato (o l'Agenzia delle Entrate) e a rendere possibile la creazione e la successiva cessione del credito inesistente, configurando così il concorso del tecnico nel reato di truffa aggravata.

CASSAZIONE PENALE 18536/2023

- **Fatti:** Il sistema era finalizzato alla **creazione e monetizzazione di crediti d'imposta fittizi** per oltre un miliardo di euro, ottenuti mediante la simulazione dei presupposti costitutivi dei benefici fiscali (Superbonus, Bonus facciate, Ecobonus, ecc.).
- **Mezzi Fraudolenti:** Emissione di **fatture per operazioni inesistenti** (Art. 8 D.Lgs. 74/2000) e **truffe**, basate su:
 - Indicazione di **prezzi esorbitanti e non congrui** per i lavori.
 - **Mancanza dei necessari titoli abilitativi** (Permesso di costruire, autorizzazione sismica) in 196 pratiche su 246.
 - **Mancato avvio dei lavori** (solo 45 avviati su 246 programmati).
- **Ruolo del Ricorrente:** l'imputato, formalmente collaboratore, era ritenuto il **gestore di fatto** della società **XYZ SRL**, che aveva acquistato crediti inesistenti per circa **123 milioni di euro** e ne aveva monetizzato oltre **69 milioni** cedendoli a intermediari finanziari o società energetiche.
- In tema di frodi sui bonus edilizi, la **simulazione dell'esistenza dei presupposti costitutivi del beneficio fiscale** (inclusa la falsa indicazione dei costi, la mancata esecuzione dei lavori e l'assenza dei titoli abilitativi edilizi) è **strumentale alla creazione di crediti d'imposta fittizi, configurando un sistema fraudolento e una Truffa ai danni dello Stato**. Tali condotte integrano il *fumus* di gravi reati associativi e patrimoniali (quali l'associazione a delinquere, la truffa e le fatture per operazioni inesistenti), idonei a giustificare l'adozione di misure cautelari reali come il sequestro probatorio
- i **fatti contestati** si collocano integralmente nel campo di responsabilità penale dei professionisti:
- **False Attestazioni sui Costi:** È stata accertata l'indicazione di **prezzi esorbitanti** per l'esecuzione dei lavori, non congrui con le caratteristiche degli immobili.
- **Assenza di Titoli Abilitativi:** L'accertamento che per quasi l'80% delle pratiche **difettavano i necessari titoli edilizi** (permesso di costruire, autorizzazione sismica) implica che anche le **asseverazioni tecniche** (ove presenti) erano infedeli, non potendo attestare il rispetto dei requisiti tecnici e normativi in assenza delle autorizzazioni fondamentali.
- L'intero impianto accusatorio si basa, dunque, sul **falso presupposto (certificato o attestato formalmente)** che i lavori fossero eseguiti regolarmente e a costi leciti, il che costituisce il cuore delle responsabilità del professionista che rilascia asseverazioni mendaci (Art. 119, comma 13-bis.1, D.L. 34/2020, o concorso in truffa, Art. 640-bis c.p.).

CASSAZIONE PENALE 37128/2023

- La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un indagato avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, che aveva confermato il **sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un credito d'imposta** derivante da Bonus Facciate e Sismabonus.
- I fatti contestati riguardavano la **creazione di crediti fiscali inesistenti, generati in assenza di interventi edilizi effettivamente realizzati e basati su false attestazioni e asseverazioni**.
- La Cassazione ha **rigettato il ricorso**, confermando la legittimità del sequestro.
- In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.) legata ai bonus edilizi, il profitto del reato, suscettibile di sequestro preventivo e successiva confisca diretta, si identifica anche nel credito d'imposta fittizio indebitamente conseguito.
- Il credito fiscale fittizio è un **bene immateriale** dotato di valore economico, idoneo a integrare l'ingiusto profitto del reato. In sostanza, il profitto illecito è la **nascita stessa del credito fittizio** nel cassetto fiscale del contribuente, che lo Stato è costretto a riconoscere in base agli artifici e raggiri posti in essere.
- **Ruolo dell'Asseverazione:** Il nucleo della frode è identificato nella generazione dei crediti fittizi basata su "**false attestazioni e asseverazioni**"⁶.
- Questo conferma il costante orientamento della Cassazione secondo cui l'**asseverazione infedele o falsa** del tecnico è l'elemento essenziale che costituisce l'**artificio o raggiro** necessario per configurare il reato di **Truffa aggravata** (Art. 640-bis c.p.), rendendo il professionista **passibile di concorso nel reato principale**, oltre che del reato specifico di falsa asseverazione (Art. 119, comma 13-bis.1, D.L. 34/2020).

CASS. PEN. 23402/2024

- Il ricorso è presentato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, che aveva confermato il **sequestro preventivo finalizzato alla confisca** per equivalente, per un valore di oltre 10 milioni di euro.
- Il sequestro era stato disposto per gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e riciclaggio/autoriciclaggio**. Il caso riguardava la **creazione e successiva cessione di crediti d'imposta fittizi** relativi al c.d. *Superbonus* (art. 121 D.L. 34/2020), in quanto i lavori edili che ne costituivano il presupposto non erano mai stati eseguiti.
- **Momento Consumativo della Truffa:** Il reato di truffa aggravata si consuma soltanto quando i crediti d'imposta ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati. La mera **creazione del credito d'imposta fittizio** sul cassetto fiscale del cessionario, tramite l'opzione di cessione (ex art. 121 D.L. 34/2020), **non è sufficiente a integrare la consumazione del reato**.
- **Danno Patrimoniale (Elemento Costitutivo):** La **perdita patrimoniale** per lo Stato (l'ente erogatore) si verifica concretamente solo quando il credito fittizio è stato **erogato a rimborso** (quindi "incassato") oppure è stato **utilizzato in compensazione** per estinguere debiti fiscali.
- **Sequestro preventivo:** va quindi **limitato al valore dei crediti che risultino già utilizzati (riscossi o compensati)**, e non può estendersi all'intero ammontare dei crediti fittizi meramente "creati" ma non ancora usati.
- La sentenza **non cita direttamente il reato di falsa asseverazione** (Art. 119, c. 13-bis.1), ma fornisce il quadro in cui si inquadra la responsabilità del tecnico:
- **Asseverazione come Artificio:** Il reato di truffa è integrato dall'emissione di "fatture per operazioni inesistenti", ma l'intero impianto fraudolento si basa sulla **documentazione falsa** (che include anche le asseverazioni) che attesta l'esistenza dei lavori e la congruità delle spese, consentendo la **creazione del credito**.
- **Concorso:** Il tecnico che rilascia consapevolmente un'asseverazione falsa o infedele concorre nel reato di Truffa (Art. 640-bis c.p.), fornendo l'**artificio o raggiro indispensabile per ottenere il credito**. Sebbene la sentenza limiti il profitto confiscabile al *momento della liquidazione*, il tecnico è punibile per aver posto in essere l'atto (l'asseverazione) che ha permesso la *nascita* del credito fraudolento.

CASSAZIONE 28064/2024

- La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della **Banca di Credito Cooperativo XYZ** avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Varese, che aveva confermato il **sequestro preventivo "impeditivo"** (Art. 321, comma 1, c.p.p.) di un **credito d'imposta** fittizio, ceduto da una società indagata (NSA Group s.r.l.) alla Banca.
- Il sequestro era stato disposto nell'ambito di indagini per **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (Art. 640-bis c.p.) e **indebita compensazione** (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), a causa della creazione di crediti Superbonus e Bonus Facciate inesistenti tramite **false attestazioni** e **fatture per operazioni inesistenti**.
- La Banca, in qualità di **terzo cessionario**, contestava il sequestro (definito impeditivo, ovvero volto a bloccare l'utilizzo) sui crediti che aveva legittimamente acquistato. La Banca sosteneva di non essere indagata e di aver agito in buona fede.
- Il ruolo del tecnico è, anche in questa pronuncia, il **presupposto causale** dell'intero sistema fraudolento;
- **Riferimento Indiretto:** Il sequestro è motivato dalla creazione di crediti fiscali inesistenti "tramite una condotta consistente nell'utilizzo di **documentazione fiscale e tecnica falsificata** e di **fatture per operazioni inesistenti**".
- La "documentazione tecnica falsificata" include inevitabilmente le **asseverazioni infedeli** che, attestando la regolarità delle opere e la congruità dei costi (falsi presupposti del beneficio), consentono la *nascita* del credito fiscale fittizio che la Banca ha poi acquistato. Il tecnico, fornendo tale documentazione, è l'autore materiale dell'artificio che avvia la catena di frode.

CASS. PEN. 45868/2024

- Il procedimento riguardava l'ipotesi di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) per la creazione di crediti d'imposta fittizi** relativi a lavori Superbonus mai eseguiti, e la loro successiva cessione a terzi.
- Il Tribunale aveva negato il sequestro ritenendo che, non essendo i crediti d'imposta ancora stati utilizzati in compensazione o riscossi, **il reato di truffa non fosse consumato** e, di conseguenza, mancasse il *fumus* del reato.
- La Corte di Cassazione **annulla l'ordinanza del Tribunale con rinvio**, affermando un principio di diritto in netto contrasto con la precedente sentenza (sent. n. 23402/2024) esaminata, stabilendo che la truffa si consuma con la mera creazione del credito fittizio.
- Contesto Criminale**
- La ricorrente era gravemente indiziata di far parte di **un'associazione per delinquere**, finalizzata a commettere **una serie di reati-fine** in materia fiscale e patrimoniale, tra cui:
- Truffe aggravate** per il conseguimento di erogazioni pubbliche (riferibili al sistema dei bonus edili).
- Falso.**
- Indebita compensazione** di debiti fiscali con crediti fiscali inesistenti.
- Autoriciclaggio.**
- Momento Consumativo della Truffa (Tesi Maggioritaria):** Il reato di truffa aggravata si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il vantaggio patrimoniale e si verifica il **danno patrimoniale per l'ente pubblico erogatore (lo Stato)**.
- Danno Patrimoniale nello Schema Superbonus:** Nello schema dei crediti d'imposta cedibili (Superbonus o Bonus Facciate), il danno patrimoniale per l'Erario si concretizza e il reato **si consuma con la creazione del credito inesistente** sul cassetto fiscale. Non è necessario attendere l'effettivo utilizzo.
- Sequestro Preventivo:** è legittimo il **sequestro preventivo dell'ammontare complessivo dei crediti fittizi** risultanti sul cassetto fiscale, anche se non ancora utilizzati.
- La sentenza non analizza direttamente la posizione di un tecnico asseveratore, ma l'intero schema fraudolento (i "reati-fine") si basa su condotte che rientrano pienamente nella sfera di responsabilità dei professionisti:
- Presupposto della Truffa:** La contestazione di **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** e di **Falso** (Capo 1) è il fondamento dei procedimenti legati ai crediti Superbonus inesistenti.
- Ruolo Indiretto:** Nel sistema dei bonus edili, l'artificio o raggiro che permette la creazione del credito inesistente (e quindi integra la truffa aggravata) è l'utilizzo di **documentazione non veritiera**. Tale documentazione include, in modo cruciale, le **false attestazioni e asseverazioni** relative all'effettiva esecuzione dei lavori, alla loro regolarità urbanistica e alla congruità dei costi, atti che rientrano nelle responsabilità del **tecnico abilitato**.
- Pertanto, il tecnico che fornisce la falsa attestazione opera come un **concorrente necessario** nella commissione dei reati-fine contestati nell'associazione a delinquere.

RIEPILOGO E CONSIDERAZIONI

SINTESI – CONSIDERAZIONI - CONCLUSIONI

Come emerge chiaramente dalle pronunce analizzate, tutti i procedimenti penali aperti si focalizzano non tanto sulla figura del tecnico, quanto sul danno per lo Stato, sul soggetto che lo ha causato e su come è stato causato. Di base l'epicentro sono i general contractors.

Ciò in un certo senso è naturale, visto che l'emersione degli illeciti avviene nell'ambito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate.

In questo contesto, se con mezzi fraudolenti si ottiene un beneficio come il Superbonus, si ritiene integrato il reato di cui all'art. 640 bis c.p., ossia la truffa aggravata ai danni dello Stato.

Nella perpetrazione di questo reato, le attestazioni e asseverazioni si rivelano come un tassello importante dell'intera struttura e architettura delittuosa, vuoi perché vengono attestati lavori non fatti, vuoi perché vengono attestati come congrui costi che tali non sono, vuoi perché vengono attestate classi energetiche diverse da quelle reali.

Per questo anche ai tecnici, oltre al reato di falso, viene contestato il reato principale, in concorso con l'autore principale della truffa, in genere il beneficiario della erogazione o l'imprenditore.

...segue...

- La responsabilità penale del tecnico può quindi configurarsi:
- **-in via autonoma**, per il reato di **falsità ideologica in certificati** (art. 481 c.p.) o per le **false dichiarazioni ex art. 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e art. 119 co. 13 bis.1 D.L. 34/2020**;
- **-in concorso**, quale **partecipe del reato di truffa aggravata** (art. 640-bis c.p.), ove la falsa attestazione costituisca l'artificio determinante l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione;
- -in taluni casi, sempre **in concorso**, anche per **emissione di fatture per operazioni inesistenti** (art. 8 D.Lgs 74/2000) o **indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), quando la condotta concorra nella creazione o utilizzo di crediti d'imposta inesistenti.

Art. 416 c.p. – associazione per delinquere

Associazione per delinquere

- Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
- Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni .
- I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

L'associazione per delinquere si avrà in presenza di affectio societatis, se il meccanismo che vede coinvolti vari soggetti è destinato a ripetersi per un numero determinato o indeterminato di casi.

Se ciò non è, se il pactum sceleris riguarda un singolo episodio criminoso, si ha mero concorso di persone nel reato, ove è necessario che ogni concorrente abbia fornito un apporto causale.

Il tecnico che rilascia una falsa attestazione sicuramente lo fa.

Reati fiscali

Art. 8 del D.Lgs 74/2000 – emissione di fatture per operazioni inesistenti

- È punito con la reclusione da quattro a otto anni⁽¹⁾ chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Art. 10 quater D.Lgs 74/2000 – indebita compensazione

- È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
- 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Art. 640 bis c.p. e il sequestro per equivalente

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

- La pena è della reclusione **da uno a sei anni** e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (1).
- L'art. 640 c.p. punisce la truffa, ossia la condotta di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

Il reato di truffa aggravata ai danni dello stato prevede i seguenti elementi:

- artifizi o raggiri > le false attestazioni integrano l'artifizio e raggio
- induzione in errore > l'effetto del raggio deve essere che la vittima, nel nostro caso la P.A., cade in errore, riconoscendo un beneficio non dovuto; come visto basta che i crediti siano posti nel cassetto fiscale del contribuente
- ingiusto profitto con danno altrui > l'effetto del raggio è di solito identificato con un atto di disposizione della vittima del reato, che la impoverisce e arricchisce l'autore dell'illecito > qui la particolarità è che la vittima è lo Stato e che oggetto della condotta sono erogazioni pubbliche
- sotto il profilo soggettivo > per l'integrazione del reato è necessario sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere la condotta, non basta la colpa.

Art. 640 bis c.p. e il sequestro per equivalente

- **Confisca e sequestro**
- I crediti d'imposta sono qualificati come prodotto o profitto diretto del reato e sono pertanto passibili di sequestro e confisca, anche per equivalente.
- **Disciplina**
- La confisca è prevista dall'art. 240 c.p. e viene disposta sulle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
- Non sempre è facile identificare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, in quanto, soprattutto quanto questo sia costituito da denaro, esso viene reimpiegato, oppure il profitto è costituito da un risparmio o altro genere di utilità.
- L'art. 240 bis c.p. consente quindi, in alcuni specifici casi, tra cui l'art. 640 bis c.p., la c.d. confisca per equivalente, ossia la confisca di beni (mobili, immobili, denaro) di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, quando l'autore sia titolare di beni di cui non sia in grado di giustificare la provenienza o la disponibilità.
- Prima della condanna è consentito il sequestro, ai sensi dell'art. 321 c.p.p.
- Le varie sentenze analizzate nascono proprio da sequestri finalizzati alla confisca per equivalente. Gli indagati hanno proposto richiesta di riesame e poi ricorso per Cassazione, contestando il fumus, sicchè la Cassazione ha dovuto pronunciarsi sul merito della sussistenza dei presupposti del reato.

IL COINVOLGIMENTO DEL TECNICO

IL CONCORSO O L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quanto al tecnico, esso viene chiamato a rispondere in concorso della truffa posta in essere dal beneficiario dell'erogazione, in quanto il rilascio della falsa attestazione è elemento essenziale del meccanismo e integra gli artifizi e raggiri, quindi, riprendendo quanto abbiamo visto a proposito dell'art. 110 c.p.c. e del concorso di persone nel reato, con la sua condotta egli fornisce un apporto causale essenziale per l'integrazione del reato.

Sotto il profilo soggettivo, come tutti i reati la regola come visto è quella della responsabilità per dolo, non per mera colpa, per cui serve la coscienza e volontà di affermare il falso e che la sua opera è funzionale ad ottenere un Superbonus altrimenti non dovuto.

ELEMENTI CHE ESCLUDONO IL REATO:

-sotto il profilo oggettivo, ossia della condotta > il falso grossolano, ossia quel falso talmente macroscopico ed evidente che non potrebbe indurre in errore nessuno, perché fin da principio agevolmente rilevabile dall'uomo di media diligenza.

-sotto il profilo soggettivo, ossia dell'atteggiamento psicologico > non basta la mera colpa, quindi l'errore nell'attestare un APE o la congruità dei costi, ad esempio perché non si sono considerati alcuni documenti o circostanze, non è punibile.

Allo stesso modo non è punibile la superficialità, ma ATTENZIONE!

Si ricorda che tra i vari gradi di dolo vi è anche il **c.d. dolo eventuale**, ossia quella forma di dolo in cui l'autore del reato, pur non volendo commettere il reato, ne accetta il rischio, ossia, quanto alle truffe di cui stiamo parlando, il tecnico accetta il rischio della incongruità dei costi e dell'utilizzo indebito della sua dichiarazione che sa potrebbe essere erronea in modo indebito.

Perciò bisogna stare attenti, perché anche la mera superficialità, che di solito integra mera colpa e, quindi, non sarebbe punibile, se fatta con accettazione del rischio, può portare all'integrazione del reato.

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI

Possiamo ora concludere e vedere quali sono gli elementi a favore del tecnico, che impediscono l'integrazione del reato, o le cause di estinzione del reato o di non punibilità o altri modi per tutelare la propria posizione

ESTINZIONE DEL REATO

- Art. 13 D.Lgs 74/2000
- I reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter, 10 quater non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito di speciali procedure o ravvedimento operoso

VALE SOLO PER I REATI TRIBUTARI (SOLO QUELLI SOPRA ELENCATI) NON PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 640 BIS C.P.

IN GENERALE

QUANTO AL REATO DI CUI ALL'ART. 640 BIS C.P.

- Non punibile il falso grossolano ossia quello immediatamente percepibile
- Non punibile la colpa, quindi il mero errore o superficialità (ferma ovviamente la responsabilità verso il fisco per i casi di dolo o colpa grave e l'illecito amministrativo di cui al comma 14)
- QUINDI IMPORTANISSIMO E INSEGNAMENTO CONCLUSIVO

Come si fa ad evitare che una semplice colpa, un errore, una superficialità, possa essere confusa col dolo (eventuale)?

E' importantissimo l'aspetto relativo alla motivazione delle proprie scelte, la giustificazione razionale del proprio operato e delle proprie valutazioni, in TUTTI gli atti e documenti, compresi scambi di mail, messaggi, ecc.

La prova migliore non è mai quella che viene fornita ex post, ossia a cose fatte, ma quella che ciascuno può costruirsi da solo, fin da subito, rendendo palesi e trasparenti i propri ragionamenti.

Poi questi potranno anche rivelarsi errati, ma questo integra la colpa non il dolo e, quindi, la responsabilità è esclusa.

CONTENZIOSO CIVILE

Il punto di partenza della maggior parte dei contenziosi civili è la richiesta di **risoluzione del contratto di appalto** per grave inadempimento dell'impresa (o del *general contractor*).

Casi tipici di inadempimento:

- **Ritardi Prolungati:** Mancato inizio o mancato completamento dei lavori entro i termini contrattuali e/o le scadenze normative (es. 30 settembre 2023 per le unifamiliari al 110%).
- **Lavori Non Eseguiti o Eseguiti Male:** Realizzazione incompleta o difettosa delle opere pattuite, con conseguente impossibilità di ottenere le asseverazioni necessarie per il beneficio fiscale.
- **Mancata Cessione del Credito:** Il *general contractor*, avendo promesso di acquisire il credito o applicare lo sconto in fattura, non adempie a tale obbligo.

LA FIGURA DEL TECNICO VIENE PIU' RARAMENTE COINVOLTA, IN QUANTO LA FALSA O ERRONEA ATTESTAZIONE O ASSEVERAZIONE NON POTREBBE COMUNQUE LEGITTIMARE IL CLIENTE A PRETENDERE IL DANNO DA MANCATO CONSEGUIMENTO DI UN BENEFICIO AL QUALE, EVIDENTEMENTE, NON AVEVA DIRITTO

CONTENZIOSO CIVILE

Risarcimento del Danno da Perdita del Beneficio Fiscale: IL DANNO NON è IN RE IPSA

Il committente deve fornire una **rigorosa prova** dei seguenti elementi:

- **Sussistenza dei Requisiti:** Deve dimostrare di aver avuto tutti i **requisiti soggettivi e oggettivi** per accedere al Superbonus e che, senza l'inadempimento, lo avrebbe ottenuto (es. situazione reddituale compatibile, esistenza dei titoli abilitativi corretti, ecc.).
- **Nesso Causale Diretto:** Deve provare che l'inadempimento dell'appaltatore o di altri soggetti sia stata la **causa diretta e determinante** della perdita definitiva del beneficio.
- **Danno Patrimoniale Effettivo:** Deve quantificare il danno economico realmente subito, che si configura come:
 - **Perdita di Chance:** La perdita della concreta opportunità di ottenere un vantaggio economico (il *bonus*).
 - **Danno Emergente / Lucro Cessante:** Ad esempio, il costo maggiore sostenuto per affidare i lavori a una **terza impresa** dopo la risoluzione (es. dovendo pagare il 100% dei lavori invece di ottenere uno sconto del 110%).

La Quantificazione del Danno:

I Tribunali adottano approcci diversi nella quantificazione:

- **Differenza tra Bonus Perso e Altri Bonus Disponibili:** Un approccio comune è risarcire la **differenza tra il 110% (o 90%) perso e le eventuali altre agevolazioni minori** (es. 50% Bonus Ristrutturazione) che il committente avrebbe potuto ancora utilizzare (**Tribunale di Pordenone, 25 ottobre 2023**).
- **Quantificazione Equitativa (a Percentuale):** Alcuni giudici, pur riconoscendo il danno, lo quantificano in via equitativa (es. 70% del Bonus astrattamente riconoscibile - **Tribunale di Roma, n. 21607/2024**) se la prova è incompleta.
- **Riconoscimento del Maggior Costo:** Risarcimento limitato ai costi sostenuti per completare i lavori con una nuova impresa, se dimostrati.

RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA

Si richiama la circolare 23/E del 2022

Anche senza ipotizzare la commissione di reati, può essere che, in sede di accertamento, emerga che il committente non aveva diritto al beneficio, per assenza di alcuno dei requisiti.

In questo caso responsabile verso il Fisco è sempre e solo il contribuente, quindi il committente, a prescindere dal fatto che abbia ceduto il credito o abbia optato per lo sconto in fattura.

Tuttavia insieme al committente/contribuente possono concorrere altri soggetti, laddove in capo agli stessi sia ravvisabile il dolo o colpa grave.